

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN FUNZIONE GIURISDIZIONALE

APPELLO CAUTELARE

Nell'interesse del **Sig.** [REDACTED], nato a [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

rappresentato e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Lorenzo De Gregoriis (C.F. DGRLNZ80M08L103V - PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it - fax 0861.415296), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Teramo, C.ne Spalato 90 - Appellante

Contro il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato; - *Amministrazione appellata-*

Per la riforma

dell'ordinanza cautelare n. 343/2026 (**doc. n.12**), pubblicata il giorno 15.01.2026, resa nel giudizio incardinato al n. RG 15167/2025 dinanzi alla Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, che ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante (**doc. n.13**).

* * *

Esposto in fatto.

1. Il concorso pubblico cui ha partecipato l'odierno ricorrente.

Il sig. [REDACTED] ha partecipato al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, bandito dal Ministero della Giustizia con provvedimento del 7 agosto 2024.

All'esito della procedura concorsuale egli risultava regolarmente vincitore e si collocava alla posizione n. 624 della graduatoria finale di merito, con un punteggio complessivo pari a 50,5 punti.

Tale collocazione, ove fosse stata correttamente applicato l'articolato normativo di riferimento, gli avrebbe consentito l'assegnazione alla sede di Lecce, espressamente indicata tra le preferenze e pienamente compatibile con la sua situazione personale e familiare.

2. L'illegittima disciplina della *lex specialis*.

L'art. 11, comma 2, del bando di concorso stabiliva che i candidati vincitori potessero scegliere la sede lavorativa secondo l'ordine di graduatoria, ferma restando la scelta prioritaria delle sedi disponibili ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente tuttavia ai casi di assistenza al coniuge o al figlio minore affetti da grave handicap.

Tale clausola, pur richiamando formalmente la riferita disposizione di legge, ne alterava in modo sostanziale e radicale la portata applicativa, **restringendo la priorità alle due sole ipotesi ivi menzionate di assistenza familiare ed escludendo del tutto quella relativa al genitore disabile**, la quale è invece espressamente prevista dal combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992.

Dunque, la *lex specialis* del concorso introduceva una limitazione non contemplata dalla norma primaria e, sotto tale profilo, come si osserverà in punto di diritto, l'Ecc.mo Giudicante di prime cure ha omesso di pronunciarsi.

3. La situazione personale e familiare del ricorrente: assistenza esclusiva alla madre disabile grave.

Tanto premesso, giova evidenziare come il sig. [REDACTED] versi in una condizione personale e familiare di particolare gravità.

Egli assiste infatti in modo continuativo ed esclusivo la madre, residente in [REDACTED] affetta da disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Tale condizione è stata accertata all'esito di procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., conclusosi con decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Lecce (**doc. n.8**)

Nello specifico, il ricorrente è figlio unico ed è l'unico familiare in grado di prestare assistenza alla madre, come risulta dallo stato di famiglia e dalla

documentazione sanitaria prodotta, nonché dalle attestazioni comprovanti il costante accompagnamento alle frequenti visite mediche alle quali l'anziana madre deve sottoporsi.

Infatti, la madre necessita di assistenza quotidiana, anche per esigenze sanitarie e di mobilità, non è ricoverata a tempo pieno presso strutture sanitarie e versa in una condizione che rende indispensabile la presenza stabile e continuativa del figlio nel luogo di residenza.

4. La procedura di assegnazione delle sedi e la compressione della posizione dell'odierno appellante.

In sede di procedura di assegnazione delle sedi, il sig. [REDACTED] ha tempestivamente trasmesso all'Amministrazione resistente tutta la documentazione attestante la condizione di disabilità grave della madre e ha formalmente richiesto l'applicazione della "priorità" prevista dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, indicando la sede di Lecce quale unica compatibile con l'assolvimento degli inderogabili obblighi assistenziali.

Sotto tale profilo, difatti, occorre precisare che in data 21 novembre 2025, dunque prima dell'adozione dei provvedimenti di assegnazione delle sedi e con largo anticipo rispetto all'instaurazione del giudizio, l'odierno appellante, per il tramite del proprio difensore, presentava formale istanza al Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale e della Formazione (**doc. n.5**), avente ad oggetto la richiesta di inserimento tra i soggetti aventi diritto alla scelta prioritaria della sede ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992

Nell'istanza veniva puntualmente rappresentato che il sig. [REDACTED] risultato vincitore del concorso e collocato alla posizione n. 624 della graduatoria pubblicata il 12 novembre 2025, aveva già provveduto, con PEC del 18 novembre 2025, a trasmettere all'Amministrazione tutta la documentazione attestante il riconoscimento dello stato di handicap grave della madre, sig.ra [REDACTED], ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, della quale egli presta assistenza continuativa ed esclusiva.

Con tale istanza, l'appellante evidenziava in modo espresso la discrasia esistente tra la previsione contenuta nell'art. 11, comma 2, del bando di concorso, che limitava la priorità nella scelta delle sedi ai soli casi di assistenza al coniuge o al figlio minore, e la disciplina primaria di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, che

fa riferimento, in termini ben più ampi, alla “persona da assistere”, ricomprendendo anche il genitore.

Veniva altresì richiamata la giurisprudenza di merito che, in più occasioni, ha affermato la prevalenza della norma primaria su eventuali limitazioni introdotte da fonti regolamentari o da bandi di concorso, proprio al fine di garantire una tutela effettiva delle persone con disabilità grave.

Ciò nonostante, l’Amministrazione resistente non ha riconosciuto alcuna “priorità” alla posizione del ricorrente e ha disposto, in buona sostanza, l’assegnazione presso il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, sede distante circa 600 chilometri dal domicilio della madre disabile.

Tale assegnazione rende di fatto materialmente impossibile l’assistenza continuativa e pone il ricorrente dinanzi a un’alternativa inaccettabile: da un lato l’abbandono dell’assistenza alla madre gravemente disabile, dall’altro la perdita del posto di lavoro per mancata presa di servizio.

5. Il decreto monocratico del Tar Lazio, sede di Roma.

Avverso la riferita clausola del bando di concorso e i conseguenti atti applicativi, il sig. ████████ proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, chiedendo altresì l’adozione di opportune misure cautelari, anche monocratiche.

Ebbene, il ricorrente richiedeva l’adozione di una misura cautelare monocratica idonea a garantire una tutela interinale immediata della propria posizione giuridica soggettiva, rappresentando l’esistenza di una situazione di estrema urgenza.

In particolare, era stata sollecitata la provvisoria sospensione della presa di servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, quale soluzione ragionevolmente compatibile con gli obblighi di assistenza alla madre.

L’urgenza era fondata sulla previsione contenuta nell’avviso ministeriale del 5 dicembre 2025, secondo cui la mancata presentazione presso la sede di assegnazione il 15 dicembre 2025 avrebbe comportato l’insanabile decadenza dal posto, con conseguente perdita definitiva dell’impiego.

Per l’effetto, con decreto monocratico n. 7018/2025 (**doc. n.14**), l’Ecc.mo Giudicante di prime cure riconosceva la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile in capo al ricorrente, disponendo la sospensione degli atti impugnati sino alla celebrazione dell’udienza in camera di consiglio, stabilita per il giorno 14 gennaio 2026. Sul punto, difatti, veniva statuito che *“Ritenuto che quanto sopra rappresentato integri – ovviamente riservata alla deliberazione collegiale ogni*

valutazione in ordine al fumus boni iuris della proposta istanza cautelare – fonte di pregiudizio grave ed irreparabile per una posizione giuridica fondamentale e meritevole di tutela, quale – nella fattispecie – integrata dall’assolvimento di obblighi assistenziali in favore di un congiunto in stato di disabilità grave”.

6. L’Ordinanza di rigetto n. 343/2026.

Successivamente, con la gravata ordinanza n. 343/2026 (**doc. n.12**), il prefato Ecc.mo T.a.r respingeva la domanda cautelare collegiale, ritenendola insussistente, **“fermo ogni più approfondito esame nella deputata sede di merito”**.

In particolare il T.A.R. riteneva di confermare – senza idoneo supporto argomentativo – la clausola del bando che limitava la “priorità” ai soli casi di assistenza al coniuge o al figlio minore, esprimendosi nel modo che segue: *“ritenuto inoltre che, alla luce di un esame tipico della presente fase cautelare, non appare essere integrato il requisito del fumus boni iuris attesa la previsione del bando di gara che limita la priorità nella scelta delle sedi ai sensi dell’art. 33, comma 5 l. 5 febbraio 1992, n. 104 ai casi di assistenza al coniuge e a figlio minore”*.

7. La imminente presa di servizio del ricorrente presso il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.

A valle della pubblicazione della predetta ordinanza cautelare, l’odierno appellante trasmetteva all’Amministrazione una formale istanza di differimento della presa di servizio presso il Tribunale di L’Aquila, rappresentando nuovamente le gravi, attuali e documentate esigenze assistenziali connesse alla condizione della madre disabile.

Con nota ufficiale del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio III, avente ad oggetto *“Riscontro richiesta differimento”*, il Ministero della Giustizia ha accolto l’istanza del sig. ██████████ **disponendo il differimento della presa di servizio al 17 febbraio 2026 (doc. n.15).**

* * *

L’Ordinanza gravata si palesa erronea e ingiusta, sicché se ne invoca la riforma, per i seguenti motivi di

Diritto

I. Error in iudicando sul *fumus boni iuris*. Violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992. Travalicamento della *lex specialis*. Eccesso di potere per violazione di legge, difetto di istruttoria e sviamento. Difetto di motivazione.

1.1. Si richiede la riforma del seguente capo dell'Ordinanza gravata (**doc. n.12**), a mente del quale l'Ecc.mo Giudicante di primo grado, in ordine all'istanza cautelare collegiale formulata dall'odierno appellante, ha statuito, erroneamente, quanto segue: *“Ritenuto inoltre che, alla luce di un esame tipico della presente fase cautelare, non appare essere integrato il requisito del fumus boni iuris attesa la previsione del bando di gara che limita la priorità nella scelta delle sedi ai sensi dell'art. 33, comma 5 l. 5 febbraio 1992, n. 104 ai casi di assistenza al coniuge e a figlio minore”*.

1.2. Tanto premesso, l'errore del Giudice di prime cure risiede nell'aver confuso il “piano” della disciplina concorsuale con quello della norma primaria, attribuendo alla *lex specialis* una forza derogatoria che l'ordinamento non le riconosce.

1.3. Difatti, l'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 riconosce al lavoratore che assiste una persona con disabilità grave il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere: *“Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

Il comma 3 della medesima disposizione individua in modo chiaro e tassativo la “persona da assistere”, **includendovi anche il genitore**, senza alcuna distinzione fondata sull'età del figlio o sul diverso grado di parentela, né tantomeno consentendo restrizioni selettive operate da fonti subprimarie: *“il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in*

situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.

Ciò posto, dal combinato disposto della normativa primaria richiamata emerge con la *ratio* di tale assetto normativo risiede nell'esigenza di assicurare la tutela di diritti fondamentali della persona con disabilità e, in particolare, del diritto alla salute psico-fisica, all'assistenza e alla piena integrazione sociale, diritti che si esprimono non solo nella dimensione individuale, ma anche all'interno delle formazioni sociali di riferimento, prima fra tutte la famiglia.

Peraltro, un recente e autorevole orientamento della giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente ampliato l'ambito applicativo del beneficio dell'assegnazione alla sede di lavoro più vicina, riconoscendone l'operatività anche nei casi in cui la persona con disabilità possa, in astratto, essere assistita da più familiari, circostanza che, come già evidenziato, non ricorre nel caso di specie. Difatti, si è statuito che *“Il beneficio dell'assegnazione della sede più vicina all'assistito di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione; ciò in considerazione del fatto che **il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile** e non, invece, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell'assistito. Per effetto della eliminazione - disposta dall'art. 33, l. n. 104 del 1992, come modificato dall'art. 24, l. n. 183 del 2010, applicabile anche al personale militare e delle Forze armate - dei requisiti della c.d. 'continuità' e dell'"esclusività" nell'assistenza a familiare portatore di handicap in condizione di gravità, quali necessari presupposti per la concessione*

del beneficio del trasferimento, l'esistenza di altri congiunti del disabile diversi dal richiedente il trasferimento non è sufficiente a supportare il diniego, dovendo l'Amministrazione valutare l'effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un suo uso strumentale” (T.A.R. Napoli, sez. VI, 26/02/2025, n. 1573).

Sul punto si è espresso anche l'Ecc.mo Consiglio di Stato, il quale, nel fare riferimento alla figura della “persona con disabilità”, non introduce alcuna limitazione soggettiva riconducibile esclusivamente al figlio o al coniuge convivente, ma utilizza una nozione ampia e coerente con il dato normativo primario: “Il movimento di personale previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 costituisce uno strumento di tutela della persona affetta da handicap grave, finalizzato a consentire al congiunto del disabile di prestare assistenza, ma, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, il trasferimento di cui all'art. 33, comma 5, della citata legge coinvolge interessi legittimi e di conseguenza implica un complessivo bilanciamento tra l'interesse del privato e gli interessi pubblici, nell'esercizio del potere discrezionale da parte della P.A.; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell'assistito” (Consiglio di Stato, sez. I, 12/11/2024, n. 1368).

1.4. Alla luce di tale quadro normativo e pretorio, risulta dunque manifestamente illogica e contraddittoria la scelta del Ministero di limitare l'ordine di priorità nella scelta delle sedi ai soli casi di assistenza al figlio minore o al coniuge convivente.

Una simile restrizione, infatti, si fonda sulla medesima ratio di tutela della persona con disabilità, ma la applica in modo selettivo e irragionevole, introducendo una distinzione che la legge non prevede e che si pone in aperto contrasto con l'impostazione dell'istituto.

Così operando, l'Amministrazione ha finito per comprimere in modo arbitrario la tutela del disabile, subordinandola a criteri soggettivi privi di base normativa e incoerenti rispetto alla finalità solidaristica che permea l'art. 33 della legge n. 104 del 1992.

In buona sostanza, la limitazione introdotta dal bando, altera l'ambito soggettivo di applicazione della tutela legale, espungendo irragionevolmente una categoria di “caregiver” espressamente protetta dal legislatore primario.

In presenza di una simile discrasia, il Giudice Amministrativo di prime cure non poteva arrestare il proprio sindacato alla mera presa d'atto della clausola concorsuale, ma era tenuto a verificarne la compatibilità con la norma primaria e accertarne l'illegittimità.

1.5. Per l'effetto, l'omessa pronuncia circa la natura illegittima della clausola di cui trattasi ha determinato una chiara falsa applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nonché una violazione del principio di gerarchia delle fonti e dei canoni fondamentali di legalità dell'azione amministrativa, finendo per attribuire alla *lex specialis* un potere derogatorio che l'ordinamento esclude in modo assoluto.

Sul punto, occorre ricordare la più recente giurisprudenza a mente della quale qualora “*il bando non abbia preso in considerazione degli obblighi ulteriori previsti da norme di legge imperative, interviene il principio di c.d. eterointegrazione del bando che consente di colmare la lacuna della lex specialis, integrandone le disposizioni con le prescrizioni normative aventi carattere cogente*” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 12/06/2023, n.9938).

1.6. Non solo.

Nel caso di specie, l'illegittimità della clausola del bando si salda con un ulteriore e decisivo profilo di difetto di istruttoria, che rafforza in modo significativo il *fumus boni iuris*.

Dalla documentazione versata in atti emerge in modo inequivoco non solo la sussistenza della condizione di disabilità grave della madre dell'odierno appellante, ma anche il carattere effettivo, continuativo e quotidiano dell'assistenza prestata dal sig. [REDACTED] alla stessa.

I certificati di stato di famiglia attestano che il ricorrente è figlio unico e che la madre vive stabilmente nel Comune di [REDACTED] mentre le numerose certificazioni sanitarie comprovano che egli ha accompagnato la madre a visite cardiologiche, antalgiche, esami diagnostici e trattamenti specialistici nel corso dell'anno 2025/2026, dimostrando in modo oggettivo e documentale una presenza costante e non occasionale.

Nondimeno, sono state programmate a breve numerose visite mediche che, in mancanza del figlio, non potranno essere effettuate (**doc. n.24**).

Tali elementi fattuali, lungi dall'essere irrilevanti in sede cautelare, corroborano la piena riconducibilità della situazione dell'appellante alla fattispecie tipica delineata dall'art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104 del 1992.

1.7. A fronte di un quadro documentale puntuale e univoco, l'Amministrazione resistente non ha svolto alcuna attività istruttoria finalizzata ad accertare l'effettività e la continuità dell'assistenza prestata dall'odierno appellante, né ha allegato o dimostrato la sussistenza di specifiche esigenze organizzative idonee a giustificare il mancato accoglimento della richiesta di assegnazione.

Ciò tanto più se si considera che, a parità di punteggio, e qualora il bando fosse stato conformato alla normativa vigente, l'odierno appellante avrebbe dovuto essere assegnato alla sede di Lecce, come già diffusamente dedotto nel ricorso introduttivo.

L'azione amministrativa si è, piuttosto, risolta in una applicazione meramente automatica di una clausola di bando illegittima, con l'effetto di svuotare di contenuto la tutela legislativa apprestata dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992 in favore dei caregiver familiari.

Tale *modus operandi* risulta ancor più censurabile alla luce dell'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 non attribuisce al lavoratore il diritto di scegliere la sede che appaia più conveniente per l'assolvimento dei compiti di assistenza, ma gli riconosce il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, nel necessario bilanciamento con le esigenze funzionali dell'amministrazione e con il principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Proprio tale inciso, tuttavia, presuppone indefettibilmente che l'Amministrazione proceda a una effettiva valutazione della possibilità concreta di soddisfare la richiesta del lavoratore, mediante un'istruttoria reale e una motivazione puntuale (cfr: Tribunale sez. III - Cassino, 09/11/2022, n. 853; Tribunale sez. lav. - Milano, 13/12/2022, n. 2738)

Nel caso di specie, tale valutazione è mancata in radice a causa dell'illegittimità della clausola del bando di concorso.

L'Amministrazione resistente non ha infatti preso in considerazione la possibilità di allocare l'odierno appellante presso la sede di Lecce, né ha svolto alcuna verifica in ordine alla disponibilità o alla compatibilità organizzativa di tale sede con le esigenze del servizio.

Al contrario, l'iter amministrativo è stato interamente precluso dall'applicazione automatica e aprioristica della clausola del bando che, limitando illegittimamente la priorità ai soli casi di assistenza al coniuge o al figlio minore, ha impedito sin dall'origine che l'interesse dell'appellante fosse anche solo valutato secondo lo "schema" legale dell'"*ove possibile*".

Ne deriva che l'Amministrazione non si è limitata a negare l'assegnazione richiesta all'esito di una valutazione negativa circa la sua praticabilità, ma ha sostanzialmente eluso la verifica stessa che l'ordinamento impone, trasformando una clausola *contra legem* in una sorta di clausola di esclusione automatica.

In tal modo, il necessario bilanciamento tra le esigenze organizzative dell'amministrazione e la tutela solidaristica del caregiver, riconducibile ai principi di cui agli artt. 3, comma 2, e 97 Cost., non è mai stato operato, con conseguente violazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.

1.8. Tanto illustrato, la limitazione della priorità ai soli casi di assistenza al coniuge o al figlio minore introduce inoltre una disparità di trattamento manifestamente irragionevole tra situazioni omogenee, penalizzando senza alcuna giustificazione i lavoratori che assistono un genitore disabile grave, in contrasto con la *ratio* solidaristica della legge n. 104 del 1992 e con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost.

Tale disparità appare ancor più evidente alla luce della documentazione prodotta, che dimostra come l'assegnazione dell'odierno appellante a una sede distante circa 600 chilometri dal domicilio della madre renda di fatto impossibile l'adempimento dei doveri di assistenza che la legge intende invece agevolare.

Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, il *fumus boni iuris* non solo risulta integrato, ma si presenta in forma particolarmente intensa e qualificata, poiché fondato su una violazione manifesta della legge primaria, "aggravata" da un evidente difetto di istruttoria e da una applicazione automatica e irragionevole della *lex specialis*.

II. Error in iudicando sulla profilata inammissibilità del ricorso per asserita mancata notifica ad almeno un controinteressato. Violazione degli artt. 41, 49 e 56 c.p.a. Travisamento dei presupposti fattuali e giuridici. Violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di proporzionalità.

2.1. Per mero tuziorismo difensivo, si chiede la riforma del capo dell'ordinanza impugnata nella parte in cui l'Ecc.mo Giudice di prime cure, pur senza assumere una statuizione decisoria sul punto, ha ritenuto di evidenziare che *“appaiono profilabili ipotesi di inammissibilità del ricorso per mancata notifica dell'atto introduttivo ad almeno un controinteressato”*.

Tale affermazione, per come formulata, non risulta fondata né in fatto né in diritto, né è comunque idonea a incidere sulla ritualità e sull'ammissibilità del ricorso introduttivo, specie se inquadrata nella peculiare cornice di estrema urgenza che ha connotato la vicenda sin dalla sua origine.

2.2. In via preliminare, difatti, deve evidenziarsi come prima della proposizione del ricorso introduttivo l'odierno appellante abbia ripetutamente interpellato l'Amministrazione, mediante formali istanze (tutte ritualmente prodotte in atti: **doc. nn. 22,23,24**) volte a ottenere chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992; l'indicazione dei criteri concretamente seguiti nella procedura di assegnazione delle sedi; la valutazione della documentata situazione assistenziale del ricorrente, ed infine chiarimenti circa la portata applicativa dell'art. 11 della *lex specialis*.

Ebbene, tutte le richiamate istanze sono rimaste integralmente prive di riscontro, determinando una situazione di evidente opacità procedimentale e precludendo, in radice, qualsiasi legittimo affidamento del ricorrente nella collaborazione dell'Amministrazione appellata.

2.3. Ad ogni modo, nel caso di specie, l'odierno appellante si è trovato nella necessità di richiedere una tutela cautelare monocratica *ex art. 56 c.p.a.*, in ragione:

- a) della sua imminente presa di servizio disposta dal Ministero presso la sede di L'Aquila, “assistita” da una sanzione decadenziale irreversibile in caso di mancata presentazione;
- b) del grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'impossibilità materiale di continuare a prestare assistenza alla madre disabile grave.

2.4. Ciò posto, è di palmare evidenza come la funzione stessa della tutela monocratica, deputata a fronteggiare situazioni di emergenza non differibili, risulti strutturalmente incompatibile con l'attesa dei tempi necessari per l'inoltro di ulteriori istanze all'Amministrazione, già rimaste in precedenza prive di riscontro; per la individuazione di eventuali controinteressati, che può rilevarsi un'operazione estremamente complessa; ed infine la loro concreta e agevole “notificazione”, **tanto**

più se si considera che in nessuna delle graduatorie o degli elenchi pubblicati dall'Amministrazione appellata risultavano indicati indirizzi di residenza o recapiti PEC dei candidati potenzialmente interessati.

Ed infatti, nella graduatoria i candidati sono stati identificati unicamente attraverso il codice alfanumerico assegnato in ambito concorsuale, in aggiunta alla valutazione finale espressa tramite punteggio, senza alcun riferimento al codice fiscale o vieppiù all'indirizzo di residenza o alla PEC eventualmente posseduta.

Sicché, richiedere, in tale contesto, la notificazione dell'atto introduttivo a soggetti non immediatamente identificabili equivarrebbe, di fatto, a svuotare di contenuto specialmente la tutela cautelare, in palese violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

2.5. Del resto, come già diffusamente illustrato nel ricorso introduttivo, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che **l'onere di diligenza nella individuazione dei controinteressati debba essere commisurato alle concrete possibilità conoscitive del ricorrente e del "contesto" del ricorso**, non potendo mai risolversi in un aggravio sproporzionato o, peggio, paralizzante dell'azione giurisdizionale.

Nel caso di specie:

- i dati rilevanti per la notifica non erano nella disponibilità e intelligibilità dell'allora ricorrente;
- l'urgenza era estrema e puntualmente documentata, tale da rendere necessario il ricorso con istanza cautelare sia collegiale che monocratica;
- la tutela richiesta era strettamente interinale, funzionale a evitare un pregiudizio irreversibile per l'odierno appellante.

2.6 In tale contesto, occorre citare l'impostazione pretoria consolidatasi sul punto, laddove, come nel caso di specie, è stata formalizzata l'istanza di notifica per pubblici proclami: *“la notifica per pubblici proclami non è consentita solo per integrare il contraddittorio, in presenza di una notifica effettuata nelle forme ordinarie nei confronti di almeno uno dei controinteressati, ma va autorizzata, in presenza di comprovate difficoltà, anche in mancanza di una notifica ordinaria, laddove - come nel caso di specie - parte ricorrente abbia assolto all'onere probatorio minimo di aver informato la sua condotta secondo l'ordinaria diligenza, da valutarsi in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale di cui all'art. 1147 Cod. civ., cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 marzo 2024, n.*

2251); sia per ragioni di riservatezza dei controinteressati inclusi nella graduatoria, le cui generalità sono state oscurate dall'Amministrazione, dando espressamente atto (cfr. il punto n. 2 del dispositivo dell'impugnata determinazione-OMISSIS-/2024) della pubblicazione della graduatoria con la sola indicazione del numero di ID PRATICA nel rispetto del D.L.vo n. 196/2003 e ss. mm. ed ii. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali" (Tar Puglia, Bari, ordinanza n.72/2026, pubblicata il 21.01.2026); nel medesimo senso Cons. Stato, Sez. II, 7 marzo 2024, n. 2251).

2.7. E ancora, in modo ancora più eclatante: **"Nel caso di specie, la graduatoria impugnata è stata formulata con la sola indicazione del nome e del cognome dei partecipanti alla procedura, sicché gli indirizzi dei controinteressati ai quali notificare il ricorso - in assenza di altri elementi evincibili dall'atto - non erano facilmente individuabili.** In proposito, è ormai ius receptum che "l'ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta per vincere l'ignoranza nella quale versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando deve valutarsi in relazione a **parametri di normalità e buona fede** secondo la regola generale di cui all'art. 1147 c.c., **cosicché, se occorre convenire che ciò non possa tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa dimostrarsi in astratto idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica, anche sopportando spese non lievi e attese di non breve durata** è altrettanto evidente che ciò non lo esime dal compiere ricerca alcuna" (cfr. Cass., sez. I, 26 aprile 2021, n. 10983)" Consiglio di Stato, sezione VII, 06284/2025, pubblicata il 17.07.2025.

Istanza di notifica per pubblici proclami

Si chiede all'Ecc.mo Collegio di voler autorizzare l'odierno appellante, ove ritenuto necessario, alla notifica del presente appello per pubblici proclami, mediante pubblicazione dello stesso nel sito *web* dell'Amministrazione resistente, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati successivi, al momento non identificati né agevolmente identificabili.

Dalla graduatoria concorsuale, infatti, non è possibile desumere né gli indirizzi di residenza né, tantomeno, i codici fiscali dei candidati collocati in posizione

anteriore all'appellante, sicché risulta impossibile individuare con certezza i soggetti che potrebbero astrattamente assumere la qualità di controinteressati.

Anche con riferimento ai potenziali controinteressati, eventualmente individuati nominativamente nei Sig.ri Carmine Spada e Michele Antonio Grande, non era stato possibile *ab origine* procedere alla notifica nelle forme ordinarie, non essendo conoscibili né l'indirizzo di residenza né l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata.

Concorso pubblico, su base nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.000 (mille) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti, profilo di Conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose. Bando del 7 agosto 2024										
Graduatoria 1.000 Vincitori										
GRADUATORIA DEI VINCITORI	GRADUATORIA DI MERITO	CODICE CANDIDATURA	COGNOME	NOME	PUNTEGGIO TITOLI	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO PROVA PRATICA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	TITOLI DI PREFERENZA	RISERVA POSTO
1	1	X86TV58K8	ZOBOLI	ALFONSO	10	30	20	60	SI	
2	2	4BK1WBAYXS	STURLINI KUBICA KOWALSKI	PATRYK	8,5	30	20	58,5	SI	
3	3	B66E1ZSPCB	DRAGONE	DANIELE	8,5	30	20	58,5		
4	4	PIACYBESPK	GRASSO	VALTER	8,5	30	20	58,5		
5	5	DXXUVXD5U7	RASA	GUNTER	8,5	30	20	58,5		
6	6	WCK3QC3QS	IZZO	CIRO	8	30	20	58	SI	
7	7	WK3MA76BKQ	MANNINI	ANDREA	9	29	20	58	SI	
8	8	41BWHPW2BR	CIPRIANO	ANIELLO	10	29	19	58		
9	9	ETCYKPRRIE	PULVIRENTI	MARIO	9	28,5	20	57,5		
10	10	D7AARVQV5	CALF	NICOLAS	9	28,5	20	57,5		
11	11	RGUR88DRP	GRASSADONIO	NUCCIO MARIO	8,5	28,5	20	57	SI	
12	12	8YSEUVMW3F	PALERMO	GIULIA	9	28	20	57	SI	
-	-	NUR8V7V9S	VALHER	VII MA	8,4	28,4	20	56,8		

Si richiama, a tal fine, la giurisprudenza consolidata dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, secondo cui *“la notifica per pubblici proclami non è consentita solo per integrare il contraddittorio, in presenza di una notifica effettuata nelle forme ordinarie nei confronti di almeno uno dei controinteressati, ma va autorizzata, in presenza di comprovate difficoltà, anche in mancanza di una notifica ordinaria. Non vi è ragione letterale o sistematica per seguire l'opposto indirizzo interpretativo, in forza del quale la previsione dell'art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo prevarrebbe incondizionatamente sulla disposizione di cui al comma 4, imponendo sempre almeno una notifica ad uno dei controinteressati, nelle forme ordinarie”* (così, tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VII, n. 1047 del 01.02.2024).

Istanza cautelare monocratica e collegiale.

Alla luce di quanto rappresentato, l'odierno appellante chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito voglia adottare la misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare una tutela interinale effettiva della propria situazione giuridica soggettiva,

anche in via monocratica e *inaudita altera parte*, disponendo la sospensione degli effetti degli atti impugnati e, in particolare, della presa di servizio presso la sede di L'Aquila fissata per il 17 febbraio 2026; nonché, ove occorra, l'annullamento e/o la disapplicazione in parte qua dell'illegittima clausola del bando di concorso, ovvero adottando ogni altra misura equivalente idonea a garantire la continuità dell'assistenza prestata alla madre gravemente disabile.

La richiesta di tutela monocratica (e collegiale) trova fondamento nella sussistenza di una situazione di estrema urgenza, atteso che l'Amministrazione resistente ha fissato la presa di servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila alla data del 17 febbraio 2026.

Tale termine, lungi dall'elidere il *periculum*, lo rende attuale e imminente, poiché individua il momento a partire dal quale l'appellante sarà nuovamente esposto all'alternativa insanabile tra l'abbandono dell'assistenza alla madre o la perdita definitiva del posto di lavoro.

Il *periculum in mora* risulta, inoltre, ulteriormente aggravato dalle condizioni di salute della madre dell'appellante, sig.ra [REDACTED] riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

La documentazione sanitaria prodotta, tra cui le numerose visite mediche cui ella, di recente, si è sottoposta (e si dovrà sottoporre: **doc. n.24**) dimostra non solo la sussistenza dello stato di bisogno, ma anche l'attualità e l'indifferibilità dell'assistenza, che non può essere assicurata in presenza di una sede di servizio collocata a notevole distanza dal domicilio familiare quale quella di L'Aquila.

Va altresì evidenziato che l'appellante, col ricorso introduttivo, non ha richiesto l'esclusione di terzi, ma esclusivamente una rivalutazione della propria posizione alla luce della normativa primaria vigente e della documentazione prodotta.

La comparazione degli interessi coinvolti evidenzia, anche nell'odierna sede, come l'interesse dell'odierno appellante e, soprattutto, quello della madre gravemente disabile risulterebbero irrimediabilmente compromessi in caso di mancata tutela interinale.

Da ultimo, occorre precisare come nel corso del giudizio di primo grado, l'Amministrazione resistente **non ha mai contestato la veridicità dei fatti dedotti dall'odierno appellante**, né ha messo in discussione la sussistenza della condizione di disabilità grave della madre, l'effettività e continuità dell'assistenza prestata, né l'assenza di altri familiari idonei a garantire le cure quotidiane.

Parimenti, l'Amministrazione non ha formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta, non ne ha richiesto integrazioni, né ha svolto alcuna attività istruttoria volta a verificarne il contenuto, limitandosi ad applicare in modo automatico la clausola del bando di concorso ritenuta ostativa.

Ne consegue che i fatti posti a fondamento della domanda cautelare – i medesimi che avevano “condotto” l'Ecc.mo Giudice di prime cure ha concedere la tutela monocratica - devono ritenersi pacifici e non controversi.

* * *

Istanza di oscuramento dei dati sensibili

L'odierno appellante, come in atti rappresentato e difeso, chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato voglia disporre l'oscuramento dei dati personali e sensibili contenuti nel presente appello e nella documentazione allegata, con particolare riferimento:

– ai dati personali del sig. [REDACTED] ivi inclusi i dati identificativi completi, le informazioni relative alla residenza, alla situazione familiare, ai recapiti personali e a ogni altro elemento idoneo a rivelarne l'identità oltre quanto strettamente necessario ai fini del contraddittorio;

– ai dati personali e sanitari della sig.ra [REDACTED] madre del ricorrente, e in particolare a tutte le informazioni idonee a rivelarne lo stato di salute, la condizione di handicap grave e ogni ulteriore dato sanitario, trattandosi di dati rientranti nelle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Si rappresenta che tali dati risultano indispensabili ai fini della corretta trattazione del presente giudizio; tuttavia, la loro diffusione non controllata, anche mediante la pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa e/o del Ministero della Giustizia, potrebbe determinare un pregiudizio ai diritti fondamentali dell'interessato e della familiare assistita, con particolare riguardo alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Pertanto, si chiede che, nelle pubblicazioni e nelle copie ad uso pubblico del presente appello, nonché dei provvedimenti che verranno adottati, i dati sensibili sopra indicati vengano oscurati, sostituendoli, ove necessario, con diciture del tipo “*omissis – dati personali*” o “*omissis – dati sanitari*”.

Alla luce di quanto rappresentato, l'odierno appellante, come in epigrafe rappresentato e difeso,

Chiede

previo accoglimento, ove ritenuto necessario, dell'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e di quella di oscuramento dei dati personali e sensibili, che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia riformare l'ordinanza cautelare n. 343/2025, pubblicata in data 15 gennaio 2026, resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 15167/2025 dinanzi alla Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, concedendo la tutela cautelare richiesta, anche monocratica, e disponendo, per l'effetto, la sospensione degli atti impugnati, nonché ordinando al Ministero resistente, previa disapplicazione e/o annullamento dell'art. 11, comma 2, della *lex specialis*, di procedere a una nuova rivalutazione della posizione dell'odierno appellante ai fini dell'eventuale assegnazione e presa di servizio presso la sede di Lecce.

Con ogni conseguente statuizione prevista dalla legge.

Il contributo unificato non è dovuto.

Teramo, il 03.02.2026

Avv. Lorenzo De Gregoriis

De Gregoriis
Lorenzo

Firmato digitalmente da
De Gregoriis Lorenzo
Data: 2026.02.04
12:33:05 +01'00'